

***CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LECCE***

***REGOLAMENTO INTERNO
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO CAMERALE***

Art. 1 – Insediamento del Consiglio Camerale

1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione dell'art. 12, quarto comma, della Legge 29.12.1993, n. 580.

Art. 2 – Giuramento dei Consiglieri

1. Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria presta giuramento con la seguente formula: *“Giuro di adempiere le mie funzioni con imparzialità, scrupolo e coscienza nell'interesse della Camera di Commercio in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione”*. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. Del giuramento si redige processo verbale.

2. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento successivamente, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 3 – Adempimenti della prima adunanza

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale in separate votazioni.

2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Art. 4 – Elezione del Presidente e della Giunta camerale

1. Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della legge, del Regolamento e dello Statuto.

2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.

3. Nel caso in cui debba tenersi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.

4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione dell'art. 12, quarto comma, della L. n. 580 del 1993.

5. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.

6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 5 – Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

1. Il Presidente, nella qualità di Presidente del Consiglio camerale, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, attiva le commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a

deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.

3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano per età.

Art. 6 – Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.

2. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione revisionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale, o un quarto dei Consiglieri assegnati.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi secondo le norme dello Statuto.

2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale, o per domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. Gli elenchi degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma primo.

4. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche cinque giorni prima.

5. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.

6. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio, della Giunta camerale, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno dalla seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 8 – Pubblicazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio dev'essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato all'albo camerale contestualmente alla spedizione dei relativi avvisi.

Art. 9 - Deposito di atti e documenti

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

Art. 10 – Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo Statuto un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata ad un giorno successivo con medesimo ordine del giorno.
3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.

Art. 11 – Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri devono comunicare tempestivamente i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni.
4. Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio camerale sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari singole.

Art. 12 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente Regolamento ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dallo Statuto, dal presente Regolamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
4. Il Consiglio camerale, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri.
5. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, a norma dello Statuto.

6. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa.
7. I Consiglieri devono informare il Presidente, il quale è tenuto a riferirne al Consiglio camerale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio camerale, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.
8. L'omissione dell'informazione al Presidente comporta una censura da parte del Consiglio di cui va fatta menzione nel processo verbale della seduta.

Art. 13 – Aula del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio nella quale devono essere riservati i necessari posti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.
2. Apposito spazio dev'essere destinato al pubblico. Spazio adeguato all'interno della Camera di Commercio dev'essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.
3. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale, previa deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri, può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Art. 14 – Accesso all'aula consiliare

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, all'infuori dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio e dei dipendenti che siano assegnati al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Nessuno può entrare armato nell'aula consiliare.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente o dopo che sia tolta la seduta.

Art. 15 – Pubblicità delle sedute

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite con deliberazione del Consiglio.
3. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento del responsabile ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

Art. 16 – Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.

2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, non può svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze; le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dell'argomento.

Art. 17 – Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso della stenografia o stenotipia o mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la Segreteria. In questo ultimo caso deve essere data notizia ai Consiglieri.
6. Ogni consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Art. 18 – Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, designa scrutatori anche non appartenenti all'organo.

Art. 19 – Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;
 - b) invita il Segretario Generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari;
 - c) dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.
2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

Art. 20 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.

3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente compete alla Giunta camerale, ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.

Art. 21 – Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, possono prendere la parola due Consiglieri che parlino l'uno a favore e l'altro contro.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Art. 22 – Illustrazione delle proposte – Discussione generale

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non può superare la durata di dieci minuti. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
2. Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di delibera, se richiesta da almeno uno dei Consiglieri, la parola è data al relatore o ai relatori della commissione consiliare che ha esaminato l'argomento per non più di cinque minuti per comunicare l'orientamento della commissione.
3. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

Art. 23 – Facoltà di parola

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Art. 24 – Ordine negli interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.
4. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
5. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

Art. 25 – Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.

3. Prima della votazione possono intervenire per cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

Art. 26 – Durata degli interventi

1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente.
2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i dieci minuti. Nel caso però di lettura del discorso, la durata è ridotta a cinque minuti.
3. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i tre minuti.

Art. 27 – Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alla prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 28 – Ordine dei lavori

1. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Art. 29 – Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 30 – Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.

4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
5. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.
7. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione prima i subemendamenti poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
8. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e subemendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati al testo del documento da porre in votazione.

Art. 31 – Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio camerale sull'argomento in discussione.
4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi o è assente al momento della votazione.

Art. 32 – Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

Art. 33 – Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario.
3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Art. 34 – Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 35 – Controprova

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Art. 36 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del “sì” e del “no”.
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto “sì” o “no” ovvero “astenuto”. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

Art. 37 – Votazione per scrutinio segreto

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Art. 38 – Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Art. 39 – Votazione mediante procedimento elettronico

1. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

Art. 40 – Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.

2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 41 – Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio è necessario:
 - per i primi due scrutini il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio
 - per la terza votazione, il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio
 - per l'eventuale ballottaggio, il voto favorevole della maggioranza della metà più uno dei componenti in carica.
3. Lo statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche sono adottati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
5. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Art. 42 – Proclamazione del risultato della votazione

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "*Il Consiglio approva*" o "*Il Consiglio non approva*".

Art. 43 – Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.

Art. 44 – Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente della Camera di Commercio per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che essi intendono assumere su fatti o atti.

Art. 45 – Svolgimento dell'interrogazione

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.
2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i cinque minuti.
4. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.

Art. 46 – Contenuto della proposta

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

Art. 47 – Trattazione della proposta

1. La proposta, letta in Consiglio dev'essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
3. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono atti definitivi. Esse debbono essere tenute affisse nell'albo camerale per una settimana, dopo di che divengono esecutive.

Art. 48 – Commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite a norma dello Statuto per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale. Svolgono funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive. In tal caso la commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori entro il termine fissato all'atto della costituzione, con relazione scritta che il Presidente della commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.
2. Ogni commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio entro sette giorni dalla costituzione della stessa, elegge nel suo seno il Presidente.
3. Nella votazione ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino egual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano per età.
4. Il Presidente della Camera di Commercio nomina per ciascuna Commissione, su proposta del relativo Presidente, un segretario scegliendolo tra i dipendenti della Camera di Commercio, che appartengono a categoria non inferiore alla "C".
5. Nel caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della commissione.

Art. 49 – Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, consiglieri che non ne facciano parte, anche se componenti della Giunta camerale nonché, dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio nonché rappresentanti dei Comuni, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori o di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 50 – Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo avviso contenente l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio, tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione, possono anche essere convocate presso istituzioni o enti di competenza della Camera di Commercio.

Art. 51 – Compiti del Segretario delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.
2. Di ciascun verbale dev'essere, a cura del Segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
3. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.

Art. 52 – Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti

1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

Art. 53 – Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alle esigenze che si presenteranno, può nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasioni di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Regione ed agli organi dello Stato, delle autonomie locali e funzionali, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

Art. 54 – Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Art. 55 – Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 56 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.

Art. 57 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.